

All Risks

DANNI DIRETTI ED. 2015

TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

PER LE IMPRESE

 Firmato da:
 PIERANGELO PUPPO

 Numero telefonico:
 +393357328660

 EMai:
 PAGHE@DIANOVA.IT

 Ora/data firma:
 01-04-2022 10:14:09 (+02:00)

 Firmato da:
 CONSALVO PICCO

 Ora/data firma:
 31-03-2022 17:34:53 (+02:00)

 Firmato da:
 CONSALVO PICCO

 Ora/data firma:
 01-04-2022 10:14:28 (+02:00)




All Risks

DANNI DIRETTI ED. 2015

PER LE IMPRESE

TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI



L'imposta relativa ai premi di polizza è maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002.

I termini in corsivo contenuti nel presente modulo di polizza hanno il significato indicato nel "GLOSSARIO" delle condizioni di assicurazione (allegate al presente modulo di polizza).

È possibile pagare il *premio* nei seguenti modi: denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

Le dichiarazioni qui riportate sono essenziali per l'assunzione del rischio e in caso di reticenze o inesattezze possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

IL CONTRAENTE DICHIARA:

Relativamente a tutte le sezioni:

- 1) che NON esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi assicurati con la presente polizza;
- 2) che NON si sono verificati, negli ultimi cinque anni, eventi che hanno provocato un danno materiale e diretto ai beni inerenti l'attività;
- 3) che, ai fini dell'individuazione del rischio assunto da Reale Mutua con la polizza, l'attività considerata è la seguente:

CENTRI DI ACCOGLIENZA PER TOSSICODIPENDENTI, UFFICI.

Si prende atto che tre ubicazioni – a destinazione d'uso civile – sono attualmente inoccupate, in buono stato di manutenzione e con mezzi di chiusura operanti e costantemente presidiati.

SI INTENDONO ESCLUSI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER MIGRANTI.

L'intero corpo di fabbrica, anche qualora fosse assicurata una sola porzione, ha strutture portanti e coperture in materiali incombustibili; pareti esterne costruite principalmente in materiali incombustibili.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente o dall'Assicurato possono compromettere il diritto alla prestazione. REALE MUTUA ASSICURA, in base alle condizioni riportate sul Mod. 5339 INC, i beni assicurati ubicati in:

CENTRI DI ACCOGLIENZA

- A. CASCINA LA CASCINAZZA S/N 27030 COZZO (PV)
- B. CONTRADA MENOCCHIA 149 63062 MONTEFIORÉ DELL'ASO (AP)
- C. VIA FORLANINI 121 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
- D. STRADA DELLA SALVIA 13 00018 PALOMBARA SABINA (RM)
- E. LOCALITA' GUTTURU TURRI S/N 09040 ORTACENSUS (SU)

UFFICI

F. VIA P. CALVI 29 – 20129 MILANO (MI)

VUOTI INOCCUPATI (DESTINAZIONI CIVILI) (indirizzi da completare)

- G. REGIONE SANTAMARIA 17 13010 PEZZANA (VC)
- H. VIA COLLE FALASCA 32 00018 PALOMBARA SABINA (RM)
- LOCALITA' PISCINA S'ACQUA S/N CAGLIARI (CA)

Il presente modulo di polizza Mod. 5338 INC è formato da n. 4 pagine





All Risks

DANNI DIRETTI ED. 2015

TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

PER LE IMPRESE

Agenzia: 119 BORGOSESIA Ramo: 10 Polizza: 2022.10.3443344

IL *CONTRAENTE* SCEGLIE DI RENDERE OPERANTI LE PARTITE DI *POLIZZA*, LE GARANZIE COMPLEMENTARI E LE CONDIZIONI PARTICOLARI NELLE TABELLE DI SEGUITO RIPORTATE:

SOMMA ASSICURATA, MASSIMALE E CONTEGGIO PREMIO

| Part. | Beni assicurati – Garanzie | Somma Assicurata / Massimale € | Tassi lordi ‰ | <i>Premi</i> lordi € |
|--|---|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| UBICAZIO | ONE A – CASCINA LA CASCINAZZA S/N - 27030 COZZO (PV) | | | |
| 1 | Fabbricato | 1.300.000 | 0,80 | |
| 2 | Contenuto | 100.000 | 1,00 | |
| UBICAZIO DELL'AS | ONE B – CONTRADA MENOCCHIA 149 - 63062 MONTEFIORE O (AP) | | | |
| 3 | Fabbricato | 500.000 | 0,80 | |
| 4 | Contenuto | 50.000 | 1,00 | |
| UBICAZIO MILANES | ONE C – VIA FORLANINI 121 – 20024 GARBAGNATE SE (MI) | | | |
| 5 | Fabbricato | 1.500.000 | 0,80 | |
| 6 | Contenuto | 100.000 | 1,00 | |
| UBICAZIO SABINA (| ONE D – STRADA DELLA SALVIA 13 – 00018 PALOMBARA (RM) | | | |
| 7 | Fabbricato | 650.000 | 0,80 | |
| 8 | Contenuto | 20.000 | 1,00 | |
| | ONE E – LOCALITA' GUTTURU TURRI S/N – 09040 NSUS (SU) | | | |
| 9 | Fabbricato | 2.050.000 | 0,80 | |
| 10 | Contenuto | 100.000 | 1,00 | |
| UBICAZIO | ONE F – VIA P. CALVI 29 – 20129 MILANO (MI) | | | |
| 11 | Fabbricato | 100.000 | 0,80 | |
| 12 | Contenuto | 5.000 | 1,00 | |
| UBICAZIO | ONE G - REGIONE SANTAMARIA 17 - 13010 PEZZANA (VC) | | | |
| 13 | Fabbricato | 600.000 | 0,80 | |
| UBICAZIO SABINA (| ONE H – VIA COLLE FALASCA 32 – 00018 PALOMBARA (RM) | | | |
| 14 | Fabbricato | 550.000 | 0,80 | |
| 15 | Contenuto | 40.000 | 1,00 | |
| UBICAZIO | ONE I – LOCALITA' PISCINA S'ACQUA S/N – CAGLIARI (CA) | | | <u> </u> |
| 16 | Fabbricato | 300.000 | 0,80 | |
| Estension | le garanzia Terremoto | (7.965.000) | 0,10 | |
| Estensione garanzie Inondazione, alluvione | | (7.965.000) | 0.15 | |
| | TOTALE | 7.965.000 | -, | 8.446,25 |





All Risks

DANNI DIRETTI ED. 2015

TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

PER LE IMPRESE

Agenzia: 119 BORGOSESIA Ramo: 10 Polizza: 2022.10.3443344

Con riferimento agli eventi di cui alla tabella sottostante, Reale Mutua non è tenuta ad indennizzare o rimborsare, per danni materiali diretti e consequenziali, in eccesso alle *franchigie* e/o *scoperti* convenuti, somme superiori ai *limiti di indennizzo* (comprensive di leeway, stima preventiva, se operanti).

Tali limiti devono intendersi per sinistro e per annualità assicurativa, salvo dove diversamente indicato.

| Rif. | SEZIONE I – Danni Diretti | FRANCHIGIE e SCOPERTI€ | LIMITI DI INDENNIZZO€ |
|---------|---|---|--|
| | Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato | franchigia 1.500 | |
| 2.1 A 2 | Danni consequenziali | 0 | Entro il limite dell'evento primario che ha originato il danno |
| 2.1 B 1 | Spese demolizione e sgombero, trattamento, trasporto e stoccaggio | 0 | 10% dell'indennizzo con il massimo complessivo di 25.000 |
| 2.1 B 2 | Spese di rimozione, trasporto e ricollocamento | 0 | 5% dell'indennizzo con il massimo complessivo di 25.000 |
| 2.1 B 3 | Onorari periti | 0 | 3% dell'indennizzo con il massimo complessivo di 30.000 |
| 2.1 B 4 | Spese ricostituzione aree verdi ornamentali di pertinenza del fabbricato | franchigia 1.000 | 2.500 |
| 2.1 C | Spese ricerca guasti, riparazione e/o rimpiazzo | franchigia 1.000 | 10.000 con il limite di 5.000 per sinistro |
| 3.3 A | Da dispersione liquidi o fluidi (Danni da dispersione di liquidi o fluidi in genere per guasto o rottura accidentale) | scoperto 10% minimo 1.500 | 100.000 |
| 3.3 B | Di dispersione di liquidi o fluidi (Danni ai liquidi o fluidi dispersi) | franchigia 1.000 | 15.000 |
| 3.3 C | Fenomeno elettrico / elettronico | scoperto 10% minimo 1.500 | 25.000 con il limite di 10.000 per sinistro |
| | Eventi Atmosferici (pioggia, vento e quanto da esso trasportate, grandine neve, bufere, uragani e tempeste) con i seguenti sottolimiti: | UBICAZIONI PEZZANA / MONTEFIORE scoperto 20% minimo 35.000 TUTTE LE ALTRE UBICAZIONI | 70% della somma assicurata alla singola partita |
| | | scoperto 20% minimo 15.000 | |
| 3.3 D | per tensostrutture, tendostrutture e quanto in esso contenuto | scoperto 10% minimo 5.000 | 10.000 |
| | - per vento su fabbricati aperti da uno o più lati, | scoperto 10% minimo 5.000 | 10.000 |
| | per grandine su fragili (grandine su lastre e lucernari, manufatti di materia plastica rigida, lastre in fibro- cemento o cemento amianto) | scoperto 10% minimo 5.000 | 100.000 con il limite di 25.000 per singola ubicazione |
| 3.3 E | Sovraccarico neve | scoperto 20% minimo 15.000 | 30% della somma assicurata alla singola partita con il massimo complessivo di 1.000.000 |
| | Allagamento, con i seguenti sottolimiti: | scoperto 15% minimo 5.000 | 100.000 |
| 3.3 F | per le merci, macchinari ed impianti (compresi quelli fissi al servizio del fabbricato) ubicati nei piani interrati o seminterrati | scoperto 15% minimo 5.000 | 10.000 |
| | per insufficiente smaltimento e/o intasamento gronde, pluviali | scoperto 15% minimo 5.000 | 25.000 |
| 3.3 G-H | Eventi socio-politici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio) ed occupazione non militare con i seguenti sottolimiti: | scoperto 10% minimo 2.500 | 70% della somma assicurata alla singola partita |
| | per guasti cagionati dai ladri a beni assicurati in occasione di furto consumato o tentato | franchigia 1.000 | 5.000 |
| 3.31 | Terrorismo | scoperto 20% minimo 5.000 | 50% della somma assicurata alla singola partita con il massimo complessivo di 3.000.000 |
| 3.3 L | Gelo | scoperto 10% minimo 1.000 | 25.000 |
| 3.3 M | Movimentazione interna | franchigia 1.000 | 2.500 |
| 3.3 N | Lastre | franchigia 500 | 5.000 con il limite di 1.000 per singola lastra |





All Risks

DANNI DIRETTI ED. 2015

TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

PER LE IMPRESE

Agenzia: 119 BORGOSESIA Ramo: 10 Polizza: 2022.10.3443344

Con riferimento agli eventi di cui alla tabella sottostante, Reale Mutua non è tenuta ad indennizzare o rimborsare, per danni materiali diretti e consequenziali, in eccesso alle *franchigie* e/o *scoperti* convenuti, somme superiori ai *limiti di indennizzo* (comprensive di leeway, stima preventiva, se operanti).

Tali limiti devono intendersi per sinistro e per annualità assicurativa, salvo dove diversamente indicato.

| 4. GARANZIE COMPLEMENTARI | FRANCHIGIE e SCOPERTI € | LIMITI DI INDENNIZZO€ |
|--|--|--|
| Terremoto | scoperto 10% minimo 25.000 | 50% della somma assicurata alla singola partita con il massimo complessivo di 3.000.000 |
| Inondazioni/alluvioni con i seguenti sottolimiti: | scoperto 10% minimo 25.000 | 40% della somma assicurata alla singola partita con il massimo complessivo di 2.500.000 |
| per le merci, macchinari ed impianti (compresi quelli fissi al servizio del fabbricato) ubicati nei piani interrati o seminterrati | scoperto 10% minimo 25.000 | 25.000 |
| per tendostrutture, tensostrutture, fabbricati aperti da uno o più lati, e quanto in essi contenuto | scoperto 10% minimo 25.000 | 25.000 |
| Maggiori costi | franchigia 1.500 | 50.000 |
| Crollo e/o collasso strutturale dei fabbricati | franchigia 10.000 | 100.000 |
| Merci in refrigerazione | franchigia 500 | 25.000 con il limite di 5.000 per ubicazione |
| 5. CONDIZIONE PARTICOLARE | FRANCHIGIE e SCOPERTI € | LIMITI DI INDENNIZZO€ |
| Beni presso altre ubicazioni e/o presso terzi | Franchigie e scoperti previsti per l'evento che ha generato il danno, con il minimo di Euro 1.500 | 10% delle rispettive somme assicurate con il massimo di E. 50.000 per ubicazione |

Formano parte integrante del contratto l'allegato Mod. 5339 INC formato da n 29 pagine, che il *Contraente* dichiara di ricevere ed approvare, nonché il Mod. 5060 VAR se allegato.

AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO

| IL CONTRAENTE | SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI L'Agente Procuratore | |
|---|--|--|
| Assicurazione riportate sul Mod. 5339 INC: 1.2 (Proroga della polizza): | iara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni di ; 1.5 (Recesso in caso di sinistro); 3.3. G, H ed I (Occupazione non militare; o; Terrorismo); 6.2 (Obblighi in caso di sinistro); 6.3 (Esagerazione dolosa del ell'indennizzo); 6.16 (Assicurazione presso diversi assicuratori). | |
| IL CONTRAENTE | Buongiorno Reale 800-320320 Iunedì – sabato 8-20 | |
| IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo (Mod. 5339/FI INC) contenente la Nota Informativa (Mod. 5339/NI INC) e le Condizioni di Assicurazione (Mod. 5339 INC) | Il <i>premio</i> è stato incassato il in (l'Agente, Subagente od Esattore) | |



Modulo di polizza 5338 INC ed 07/2015

All Risks

DANNI DIRETTI

Mod. 5339 INC - Ed. 01/2015







ALL RISKS

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 5339 INC composte da n.29 pagine, formano parte integrante de Mod. 5338 INC (modulo di polizza)





| | INDICE | | |
|-----|--|--|--|
| GLO | GLOSSARIO | | |
| | INDICE | | |
| GLO | SSARIO | | |
| 1. | Condizioni generali Clausola Broker | | |
| CON | DIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "ALL RISKS DANNI DIRETTI" | | |
| 2. | Oggetto | | |
| 3. | Operatività | | |
| 4. | Garanzie complementari | | |
| 5. | Condizioni particolari | | |
| 6 | CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Pag | Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 - realemutua@pec.realemutua.it www.realemutua.it - Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di | | |



assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi

GLOSSARIO

ALLAGAMENTO

Afflusso d'acqua e quanto da essa trasportato in un luogo normalmente asciutto.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO

Il periodo compreso tra la data di effetto della *polizza* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della *polizza*.

Nel caso di polizza di durata inferiore ad un anno, si intende la durata della polizza stessa.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati inclusi sistemi operativi, relative unità periferiche e di trasmissione /ricezione dati, purché non a corredo o al servizio del *macchinario*.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dalla polizza. Resta inteso che:

- il soggetto coincidente con l'Assicurato può variare a seconda delle sezioni e delle garanzie previste dalla polizza;
- l'Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ATTIVITÀ

L'attività di impresa dichiarata dal Contraente e riportata nel modulo di polizza.

AUTOCOMBUSTIONE SENZA FIAMMA

Fenomeno endogeno e spontaneo che determina nei materiali l'innesco del processo di combustione senza sviluppo di fiamma.

AZIENDA

Complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività;

BENI ASSICURABILI A CONDIZIONE SPECIALI

- a) modelli, stampi, clichés, messe in carta, cartoni per telai, lastre e cilindri,e simili;
- **b)** archivi, documenti, registri, disegni cartacei;
- dati informatici e relativi supporti;
- d) programmi in licenza d'uso.

BENI ASSICURATI

I beni che vengono assicurati tramite la polizza. I beni assicurati sono quelli indicati nel modulo di polizza.

BENI INATTIVI

Si intendono *i macchinari*, apparecchiature elettroniche, beni assicurabili a condizioni speciali fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente oppure che, nel corso dell'annualità assicurativa, non siano stati utilizzati per un periodo superiore a 60 giorni anche non continuativi e che non abbiano contribuito alla determinazione dei *ricavi di vendita*, salvo non si tratti di beni che vengono utilizzati in processi produttivi di carattere stagionale.

CONTENUTO

Tutti i beni che rientrano nelle definizioni di *Apparecchiature elettroniche*, *Beni assicurabili a condizioni speciali, Macchinario*, compreso arredamento, e *Merci* attinenti/connessi/relativi all'*attività* e che si trovano presso l'*ubicazione*.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 - realemutua@pec.realemutua.it. - sww.realemutua.it - Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 - buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi





Pag. 4 di 29

CONTRAENTE (SOCIO)

Il soggetto che sottoscrive la polizza.

DANNO LIQUIDABILE

Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tener conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE

Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuta a reazione chimica, con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione.

ESTORSIONE

Sottrazione di *beni assicurati*, mediante violenza o minaccia diretta sia verso *il Contraente/* l'Assicurato, sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e addetti a consegnare *i beni assicurati*.

FABBRICATO

La costruzione edile o il complesso di costruzioni edili o la porzione di una costruzione edile, ove si svolge l'attività dichiarata nel modulo di polizza. Il fabbricato comprende tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi e lastre ancorate al fabbricato ed opere di fondazione o interrate, compresa la rete fognaria, recinzioni, cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietà o manutenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, celle frigorifere, ove parti integranti e/o costituenti il fabbricato, eventuali dipendenze, tensostrutture, tendostrutture e strutture pressostatiche.

Sono compresi i seguenti impianti fissi al servizio del *fabbricato*: idrici, antincendio, di allarme e segnalazione, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici. In caso di *polizza* riguardante una porzione di *fabbricato* si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

FABBRICATO INAGIBILE E/O INABITABILE E/O IN STATO DI DEGRADO

Costruzione in evidente stato di degrado e di abbandono - a titolo esemplificativo diroccata, pericolante, fatiscente e similare - il cui stato di inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico che non può essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche.

A puro titolo dimostrativo, si ritengono pertanto inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- con strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- 2. con strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- 3. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino da parte della competente autorità;
- 4. edifici classificabili come collabenti, ovvero edifici, o parte di essi, che a causa dell'accentuato livello di degrado non sono in grado di produrre reddito, non sono abitabili o agibili e comunque di fatto non possono essere utilizzati, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici; in sostanza una costruzione che si trova allo stato di rudere, la cui concreta utilizzabilità, pertanto, non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria, occorrendo, allo scopo, opere più radicali (D.M. 02/01/1998 n 28 art.3 art. 6).

FISSI ED INFISSI

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 - realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it - Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 - buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi





Pag. 5 di 29

Manufatti per la chiusura dei vani, gronde e pluviali e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura e/o protezione.

FRANCHIGIA

Somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

FURTO

La sottrazione di beni, denaro e valori altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

Sottrazione di beni, denaro e valori, con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato. Tale speciale abilità deve esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sui beni, denaro e valori, che siano indosso al derubato od a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che si autoestende e si propaga, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua all'Assicurato in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili *esplodenti* - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INONDAZIONE/ALLUVIONE

Fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali.

LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido e relative intelaiature e supporti. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*, salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 - realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it - Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 - buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi





Pag. 6 di 29

MACCHINARIO

Tutti i beni, fatta eccezione per i beni che rientrano nella definizione di fabbricato, merci, beni assicurabili a condizione speciale e apparecchiature elettroniche, attinenti/connessi/relativi all'attività e che si trovano presso l'ubicazione.

MANOVRA

Serie di operazioni necessarie per il funzionamento di un dispositivo, o di un macchinario

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione.

MERCI SPECIALI

- celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite di sughero;
- · schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili.

Non si considerano merci speciali quelle entrate nella composizione del prodotto finito, confezionato e/o imballato.

MODULO DI POLIZZA

Documento, facente parte della *polizza*, incluse variazioni successive, che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della *polizza*, le dichiarazioni e le scelte del *contraente*, i dati identificativi del rischio, i *beni assicurati*, l'ubicazione, le somme assicurate, il premio, le franchigie, gli scoperti, i limiti di indennizzo e la sottoscrizione delle parti (nel caso della presente *polizza* Mod. 5338 INC).

MOVIMENTAZIONE

Serie di movimenti per dirigere un *veicolo* e/o *mezzo di movimentazione* per fornirgli la direzione o posizione voluta. Si intendono comprese le operazioni di carico e scarico manuali.

PARTI

Il Contraente e Reale Mutua.

POLIZZA

Il presente contratto di assicurazione (che si compone del *modulo di polizza*, delle Condizioni di Assicurazione e delle relative appendici di variazione).


PORTAVALORI

Persona fisica incaricata del trasporto di denaro e *valori* (*assicurato*, suoi familiari coadiuvanti o prestatori di lavoro). **Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori**, **i subappaltatori**, **ed i lavoratori autonomi.**

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per la copertura assicurativa di cui alla polizza.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO







Pag. 7 di 29

Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde degli *indennizzi* sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

RAPINA

Sottrazione di beni e *valori* mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nel *fabbricato*.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *valore intero*, la *somma assicurata* per ciascuna partita di *beni assicurati* indicata nel *modulo di polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi. Come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RISARCIMENTO

La somma dovuta al terzo danneggiato in caso di sinistro.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

Parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è sottoscritta la polizza.

SOMMA ASSICURATA

Valore, quale libera determinazione del Contraente, indicato nel modulo di polizza in base al quale è sottoscritta la polizza.

TERRORISMO

Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

TRUFFA

Sottrazione di beni assicurati mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore.

UBICAZIONE

Indicazione toponomastica del luogo ove si trovano i *beni assicurati* individuata nel *modulo di polizza* comprese le aree pertinenziali e/o comuni e/o in uso anche se di proprietà di terzi, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 - realemutua@pec.realemutua.it. - sww.realemutua.it - Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 - buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi





Pag. 8 di 29

VALORE A NUOVO

Il valore a nuovo prevede l'indennizzo della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene senza tenere conto del grado di degrado, rendimento economico ed uso, escluso qualsiasi riferimento al valore d'affezione o artistico o scientifico e gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Il valore allo stato d'uso è il valore a nuovo depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

VALORE COMMERCIALE

Il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione o rivalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati*: Tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui valori.

VALORI

Denaro in valuta italiana ed estera, banconote e monete in corso legale, titoli di credito, di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

VEICOLI E/O MEZZI DI MOVIMENTAZIONE

Ogni mezzo meccanico od elettrico di proprietà o in uso all'*Assicurato*, manovrato dall'uomo o automatizzato, ed adibito al trasporto o spostamento di persone, animali o cose.

VETRO STRATIFICATO ANTICRIMINE E/O ANTIVANDALISMO

Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di effrazione, sfondamento, rottura ai sensi delle norme UNI EN 356:2002 (ex UNI 9186) e successive modificazioni e/o integrazioni.







1. CONDIZIONI GENERALI

1.1 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLA POLIZZA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A deroga di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i *premi* successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

1.2 PROROGA DELLA POLIZZA

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata AR o PEC da spedirsi almeno 30 giorni prima della scadenza, la *polizza* di durata non inferiore ad 1 anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di 1 anno e così ad ogni successiva scadenza, salvo se diversamente indicato nel *modulo di polizza*. Qualora la durata della *polizza* sia inferiore ad 1 anno, alla scadenza del termine la *polizza* si intenderà cessata senza necessità di formalità alcuna.

1.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*; nonché la stessa cessazione della *polizza* ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.4 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio, il *Contraent*e deve dare comunicazione a Reale Mutua mediante raccomandata AR o PEC. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione della *polizza* ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

1.5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua o il *Contraente* – qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del codice del consumo (D. Lgs 206|2005) - possono recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni.

Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione della *polizza*, relativa al periodo di rischio non corso.

1.6 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Reale Mutua ha il diritto di visitare, in ogni momento, i *beni assicurati* e il **Contraente** ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.7 MODIFICHE DELLA POLIZZA

Le eventuali modifiche della polizza devono essere concordate tra le Parti e provate per iscritto.

1.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - sevizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione — Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi





Pag. 10 di 29

1.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.10 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra *Contraente*, *Assicurato*, Reale Mutua, broker, devono avvenire in forma scritta mediante lettera raccomandata AR, fax, posta elettronica certificata (P.E.C.).

CLAUSOLA BROKER


CLAUSOLA BROKER

Il *Contraente* dichiara di aver affidato, con specifico mandato, la gestione, l'assistenza, e l'esecuzione della *polizza* al Broker sotto individuato, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, per una durata non inferiore a quella presente *polizza*, incluse proroghe, rinnovi, riforme e sostituzioni.

Conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla presente *polizza* saranno svolti – per conto del *Contraente* - dal Broker. Pertanto, ogni comunicazione fatta dal Broker – in nome e per conto del *Contraente* – a Reale Mutua, si intenderà come fatta dal *Contraente*; analogamente, ogni comunicazione fatta dalla Reale Mutua al Broker si intenderà come fatta al *Contraente*. Per quanto riguarda l'incasso dei premi tutti di *polizza*, il versamento sarà effettuato dal *Contraente* al Broker e da quest'ultimo alla Reale Mutua.

Il Broker si impegna ad inoltrare immediatamente, a ciascuna delle *Parti*, le comunicazioni ricevute dall'altra parte. Ogni modifica della *polizza* che richieda la forma scritta, impegna ciascuna delle *Parti* solo dopo la firma dell'atto relativo.

| Broker: | n° Iscrizione ISVAP |
|---------|---------------------|
|---------|---------------------|







"ALL RISKS"

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "ALL RISKS"

2. **OGGETTO**

2.1 RISCHIO ASSICURATO

- Α 1) Reale Mutua indennizza all'Assicurato tutti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, presso la o le ubicazioni, da qualsiasi evento, a prescindere dalla causa, fatta eccezione per le esclusioni e/o delimitazioni previste dalla polizza.
 - 2) Reale Mutua, a seguito di un evento non escluso dalla presente polizza che abbia cagionato un danno materiale e diretto ai beni assicurati oppure a beni posti nell'ambito di 100 m da essi, indennizza altresì i seguenti danni materiali consequenziali:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di telesorveglianza, allarme, riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi.


Sono compresi i danni causati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o limitare, qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

- В Reale Mutua, in caso di danno liquidabile, rimborsa sino alla concorrenza della somma assicurata indicata alla relativa partita (se prevista, in forma di primo rischio assoluto) e/o limite di indennizzo se previsto:
 - 1 le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare in discarica idonea i residui del sinistro, ad esclusione delle lastre in fibro-cemento o cemento-amianto;
 - 2 le spese necessariamente sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese le spese di smontaggio, montaggio – i beni assicurati mobili non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati;
 - 3 le spese per gli onorari necessariamente sostenute di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
 - le spese necessariamente sostenute per la ricostituzione delle aree verdi ornamentali di pertinenza dell'Azienda.

Le spese suddette saranno rimborsate entro il limite di indennizzo previsto per l'evento che ha originato il sinistro.

Reale Mutua, in caso di danno liquidabile, rimborsa le spese necessariamente sostenute per la ricerca del quasto e della relativa riparazione e/o rimpiazzo di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione, nonché le spese di ripristino delle parti di fabbricato se assicurato, a condizione che il guasto abbia provocato un danno materiale diretto ai beni assicurati, per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto.





2.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI

La copertura assicurativa di cui alla polizza è prestata nella forma a valore intero, con le seguenti modalità:

- 1 per i fabbricati: al valore a nuovo (compresi i costi di progettazione e direzione lavori);
- 2 per i *macchinari* e per le *apparecchiature elettroniche* : al *valore a nuovo* comprese le spese di trasporto, di montaggio, con le seguenti eccezioni:
 - per i valori: al valore nominale;
 - per i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, gli arazzi, le statue, le raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, le collezioni in genere e i beni aventi valore artistico: al *valore commerciale*;
 - per effetti personali al valore commerciale
- 3 per le merci: al valore commerciale, oltre i diritti doganali e le imposte di fabbricazione;
- 4 per i beni assicurabili a condizioni speciali (erogabile anche in forma a primo rischio assoluto); al valore a nuovo;
- 5 per i beni inattivi al valore commerciale.

3. OPERATIVITÀ'

3.1 ESCLUSIONI

- A Reale Mutua non indennizza i danni verificatisi in occasione di:
 - 1 atti di guerra dichiarata o non, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - 2 esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione dell'atomo o da elettromagnetismo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - 3 inquinamento e/o contaminazione ambientale;
 - 4 terremoto:
 - 5 inondazione, alluvione;
 - 6 bradisismo, franamento, cedimento e smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 - 7 eruzioni vulcaniche, maremoto;
 - 8 mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - 9 variazione delle falde freatiche.

Le esclusioni di cui al presente art. 3.1 A non sono operanti qualora il *Contraentel Assicurato* provi che il *sinistro* non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi.

B Reale Mutua non indennizza i danni di:

- 1 *furto*, *rapina*, *estorsione*, *scippo*, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, *truffa* (intendendosi per tali il pregiudizio economico dato dalla sottrazione dei *beni assicurati*);
- 2 guasti meccanici o anormale funzionamento di impianti fissi al servizio del fabbricato e del macchinario salvo quanto previsto all'art. 2.1.C, a meno che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi e nei limiti previsti per gli stessi.

Se gli eventi esclusi ai sensi del presente art. 3.1 B sono causa di altri eventi non specificatamente esclusi, la copertura assicurativa di cui alla *polizza* garantisce solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.







- C Reale Mutua non indennizza i danni causati da o dovuti a:
 - 1 errori di progettazione e/o calcolo;
 - 2 anormale o improprio stoccaggio, errori di lavorazione o impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle *merci* in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
 - 3 fuoriuscita di materiali fusi;
 - 4 con specifico riferimento alle *merci*: mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, congelamento, surgelamento, riscaldamento, mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle *merci*; fuoriuscita del fluido frigorigeno e/o antigelo;
 - 5 interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le *merci* a meno ché siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
 - 6 deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, vegetali in genere, miceti, batteri, virus, muffe, perdita di peso, infiltrazione, alterazioni di colore, sapore e consistenza o finitura, cambio di qualità, mescolanza, cambio di stato della materia non previsto dal processo produttivo;
 - 7 montaggio, manutenzione, collaudo o smontaggio di *macchinari*; costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione o demolizioni di *fabbricati*;
 - 8 errata manovra;
 - 9 crollo, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di *macchinari* e *fabbricati*, a meno che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - 10 solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione.

Se gli eventi esclusi ai sensi del presente art. 3.1 C sono causa di altri eventi non specificatamente esclusi, la copertura assicurativa di cui alla *polizza* garantisce solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

D Sono sempre esclusi i danni:

- 1 materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:
 - manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software;
 - indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips integrati;
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti Intranet o altra rete privata o similare;
 - uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
 - qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
 - trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti Web o similari;
 - virus da computers, malware o software similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojans, worms o simili);
 - violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: marchio, copyright, brevetto);
 - violazione del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni;








- 2 derivanti da difetti dei beni assicurati noti al Contraente e/o Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- 3 causati o dovuti a dolo:
 - quando persona fisica, dell'Assicurato e/o Contraente e dei famigliari conviventi;
 - quando l'Assicurato elo Contraente sia una persona giuridica, del legale rappresentante, dei Soci a responsabilità illimitata e dei relativi famigliari conviventi;
- 4 causati o dovuti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di *fabbricati* o *macchinari*;
- 5 perdite di mercato, danni da interruzione di attività, danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati*.
- E Reale Mutua non indennizza le spese sostenute per livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica, ad eccezione di quelle necessarie per la ricostruzione a nuovo, parziale o totale, di *fabbricati* e/o per la riparazione o il rimpiazzo di *macchinari* colpiti da evento non escluso a termini di *polizza* e purché la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo avvengano nell'*ubicazione*.

3.2 BENI ESCLUSI

Si intendono sempre esclusi:


- A. se assicurati con altro contratto di assicurazione: beni in leasing, impianti di produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili;
- B. il terreno su cui si svolge l'attività;
- C. boschi, coltivazioni;
- D. merci già caricate a bordo dei veicoli (se assicurate con contratto di assicurazione diverso dalla polizza);
- E. aeromobili e natanti che non siano oggetto dell'attività;
- F. veicoli iscritti a pubblico registro ad eccezione:
 - di quelli oggetto di riparazione, trasformazione, produzione, deposito o commercializzazione nell'ambito dell'attività;
 - dei carrelli elevatori o di altro mezzo similare adibito al trasporto di cose
- G. oleodotti, gasdotti, linee di distribuzione e trasmissione di energia al di fuori dell'ubicazione;
- H. grattacieli con oltre 25 piani compreso il piano terra, tunnel sotterranei, ponti, miniere, pozzi, dighe, condotte forzate, bacini artificiali;
- I. banchine, pontili, moli, piattaforme in genere;
- J. telefoni cellulari e smartphones qualora gli stessi non siano oggetto di riparazione, trasformazione, produzione, deposito o commercializzazione nell'ambito dell'attività;
- K. apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni;
- L. fabbricati inagibili e/o inabitabili e/o in stato di degrado;
- M. i gioielli, le pietre e metalli preziosi (tranne quelli per uso industriale e inerenti l'attività), collezioni in genere, oggetti d'arte, che abbiano un valore commerciale singolo superiore a € 10.000 e complessivo superiore a € 25.000;
- N. i valori inerenti l'attività in eccesso a €. 5.000;
- O. effetti personali, dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti che abbiano un *valore commerciale* singolo superiore a € 2.500 e complessivo superiore a € 10.000;
- P. valori dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti complessivamente in eccesso a € 2.500.





3.3 DELIMITAZIONI DI OPERATIVITÀ

- A Relativamente ai danni materiali direttamente causati da dispersione di liquidi o fluidi in genere, Reale Mutua non indennizza i danni:
 - causati alle *merci* da dispersione di liquido frigorigeno e/o antigelo;
 - verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive.
- B Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai liquidi o fluidi dispersi in conseguenza di rottura accidentale di contenitori o serbatoi, Reale Mutua non indennizza:
 - i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori o serbatoi;
 - i danni di dispersione da contenitori o serbatoi di capacità inferiore a 300 litri.
- C Relativamente ai danni materiali di fenomeno elettrico direttamente causati agli impianti fissi al servizio del fabbricato o al macchinario ed apparecchiature elettroniche da correnti, scariche o altre cause di origine elettrica, Reale Mutua non indennizza i danni:
 - 1. causati in occasione di: collaudi, prove, esperimenti nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
 - 2. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore dei *beni assicurati*; sono inoltre esclusi tutti i danni e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prescrizioni del contratto d'assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal *Contraente* o dall'*Assicurato*;
 - 3. da carenza di manutenzione programmata, ove prevista, dei beni assicurati;
 - 4. alle apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione;
- Para Relativamente ai danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici quali pioggia, vento e quanto da esso trasportate, grandine, neve, bufere, uragani e tempeste, Reale Mutua non indennizza i danni subiti da:
 - 1. *beni assicurati* posti all'interno di fabbricati, salvo che derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al fabbricato dalla violenza degli eventi di cui sopra;
 - 2. beni assicurati posti all'esterno di fabbricati o posti sottotetto a fabbricati aperti da uno o più lati, salvo che si tratti di:
 - macchinari fissi per loro destinazione e funzionalità;
 - merci contenute in silos e/o serbatoi.
 - 3. baracche e/o costruzioni in legno o materia plastica e quanto in esse contenuto;
 - 4. strutture pressostatiche e quanto in esse contenuto;
 - 5. gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei.
- E Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da sovraccarico neve, Reale Mutua non indennizza i danni a:
 - 1. fabbricati, strutture e serbatoi ove non conformi alle norme vigenti al momento della costruzione e *beni* assicurati in essi contenuti;
 - 2. fabbricati in corso di ristrutturazione e *beni assicurati* in essi contenuti se tale ristrutturazione costituisce un aggravamento del rischio.







- F Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da allagamento, Reale Mutua non indennizza i danni:
 - causati da: inondazione/alluvione; rottura accidentale di impianti idrici, igienici, sanitari; afflusso di acqua attraverso rotture, brecce o lesioni del fabbricato provocati da eventi atmosferici quali grandine, vento e quanto da esso trasportato;
 - 2. che si verificassero in seguito ad infiltrazioni di acqua provenienti dal terreno, a gelo ed ad accumulo di neve:
 - 3. causati dalla penetrazione di acqua piovana attraverso porte, finestre o lucernari lasciati aperti;
 - 4. alle *merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento dei locali ad eccezione di quelle che per le loro natura e destinazione siano necessariamente appoggiate ad altezza inferiore od al suolo;
 - 5. ai beni assicurati posti:
 - all'aperto;

Pag. 17 di 29

- sottotetto a fabbricato aperto da uno o più lati;
- all'interno di strutture pressostatiche.
- G Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai beni assicurati a seguito di occupazione non militare dell'ubicazione, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, Reale Mutua non indennizza le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
 - In relazione a quanto sopra, Reale Mutua si riserva inoltre la facoltà, esercitabile in qualunque momento nel corso della durata della *polizza*, di introdurre ulteriori delimitazioni di garanzia, escludendo dalla garanzia prestata i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* in occasione di occupazione non militare. In tal caso, Reale Mutua sarà tenuta a comunicarlo al *Contraente*, a mezzo di lettera raccomandata AR o PEC e con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di effetto dell'inserimento dell'esclusione e a provvedere al rimborso della parte di *premio* pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto relativa al periodo di rischio non corso (come individuato nel *modulo di polizza*), da conteggiarsi sulla base del 2% del *premio*. In tal caso il *Contraente* potrà recedere dalla *polizza* con effetto dalla data dell'inserimento dell'esclusione, con rimborso del rateo di *premio* pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto e non goduto al netto delle imposte.
- H Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, Reale Mutua non indennizza i danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.
 - In relazione a quanto sopra, Reale Mutua si riserva inoltre la facoltà, esercitabile in qualunque momento nel corso della durata della *polizza*, di introdurre ulteriori delimitazioni di garanzia, escludendo dalla garanzia prestata i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio. In tal caso, Reale Mutua sarà tenuta a comunicarlo al *Contraente*, a mezzo di lettera raccomandata AR o PEC e con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di effetto dell'inserimento dell'esclusione e a provvedere al rimborso della parte di *premio* pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto relativa al periodo di rischio non corso (come individuato nel *modulo di polizza*), da conteggiarsi sulla base del 5% del *premio*. In tal caso il *Contraente* potrà recedere dalla *polizza* con effetto dalla data dell'inserimento dell'esclusione, con rimborso del rateo di *premio* pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto e non goduto al netto delle imposte.
- I Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* a seguito o in occasione di *terrorismo*, Reale Mutua si riserva la facoltà, esercitabile in qualunque momento nel corso della durata della *polizza*, di introdurre ulteriori

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi



delimitazioni che escludano dalla garanzia i danni sopraindicati. In tal caso, Reale Mutua sarà tenuta a comunicarlo al Contraente, a mezzo di lettera raccomandata AR o PEC e con preavviso di 7 giorni rispetto alla data di effetto dell'inserimento dell'esclusione e a provvedere al rimborso della parte di premio pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto relativa al periodo di rischio non corso (come individuato nel modulo di polizza), da conteggiarsi sulla base del 5% del premio. In tal caso il Contraente ha il diritto di recedere dalla polizza con effetto dalla data dell'inserimento dell'esclusione, con rimborso del rateo di premio pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto e non goduto al netto delle imposte.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da gelo, purchè avvenuti in seguito ed entro 48 ore dalla sospensione della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica, Reale Mutua indennizza i danni provocati da rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o macchinari.

Reale Mutua non indennizza i danni subiti e/o causati da beni assicurati posti all'aperto o in fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nella copertura o nei serramenti, tensostrutture, tendostrutture e strutture pressostatiche e loro contenuto.

- Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da movimentazione all'interno dell'ubicazione. Reale Mutua non indennizza:
 - a) i danni ai veicoli che sono oggetto specifico dell'attività svolta, nonché ai mezzi di movimentazione;
 - b) i danni di natura estetica quali rigature, sbrecciature, ammaccature che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.
- Relativamente alle Lastre la garanzia è operante esclusivamente per lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore del presente contratto.


Sono escluse le rotture:

- a) da operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, restauro o ristrutturazione dei locali;
- b) da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate.
- c) da cedimento del terreno o assestamento del fabbricato.

Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente polizza, le scheggiature e le rigature.

In caso di danno non dovuto da incendio, esplosione, scoppio o dagli eventi di cui ai precedenti punti 3.3 D),G),H),I) garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione del disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile.







4. GARANZIE COMPLEMENTARI

Per le presenti garanzie complementari operano, se previsti, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo e/o somme assicurate esposti sul modulo di polizza.

4.1 RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne il Contraente e/o l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi derivanti da danno liquidabile a termini di polizza.

La copertura assicurativa di cui alla polizza è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, entro il massimale stabilito nel modulo di polizza e sino alla concorrenza del 10% dello stesso.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- 1. a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate;
- 2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- 3. di qualsiasi natura conseguenti a furto, rapina, scippo ed estorsione.
- Non sono comunque considerati terzi:
 - 1. il Contraente:

Pag. 19 di 29


- 2. il coniuge, i genitori, i figli del Contraente e dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- 3. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando il Contraente o l'Assicurato non siano una persona
- 4. le Società le quali rispetto al Contraente e all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
- In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato, devono dare immediata comunicazione a Reale Mutua delle procedure civili e penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; Reale Mutua avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa del Contraente o l'Assicurato se non coincide con il Contraente.
- Il Contraente o l'Assicurato devono astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.







4.2 **TERREMOTO**

A deroga del punto 3.1 A 4 "Esclusioni" Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un danno liquidabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di efficacia della polizza.

4.3 INONDAZIONE/ALLUVIONE

A deroga del punto 3.1 A 5 "Esclusioni" Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da inondazione/alluvione.

Reale Mutua non indennizza i danni causati:

- 1. ai beni mobili all'aperto;
- 2. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento dei locali, ad eccezione di quelle che per loro natura e destinazione siano necessariamente poste ad altezza inferiore od al suolo
- 3. a strutture pressostatiche e relativo contenuto.

4.4 **MAGGIORI COSTI**

Reale Mutua rimborsa, in caso di danno liquidabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività e fino alla concorrenza di quanto indicato nel modulo di polizza, le maggiori spese necessarie e ragionevolmente sostenute per il proseguimento dell'attività (intendendosi per tali la differenza fra le spese sostenute a seguito del sinistro e quelle che sarebbero state sostenute se il sinistro non si fosse verificato). Tali spese, debitamente documentate, devono essere relative al periodo di indennizzo intendendosi per tale il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati, danneggiati o distrutti, e che avrà durata massima di 6 mesi dal verificarsi del sinistro. I documenti comprovanti tali spese dovranno essere presentati a Reale Mutua entro 1 anno dalla data di accadimento del sinistro stesso.

Sono rimborsabili, a titolo di esempio, le spese sostenute per:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività;
- la giacenza di beni assicurati presso terzi.

Reale Mutua non risponde dei maggiori costi conseguenti:


- 1. al temporaneo trasferimento dei beni non colpiti da sinistro;
- 2. al prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

 - difficoltà di reperimento delle merci, delle macchine e/o impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore;

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.







4.5 CROLLO E/O COLLASSO STRUTTURALE DEI FABBRICATI

A parziale deroga dei punti 3.1 C 1, C 9 "Esclusioni" Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente subiti dai *beni* assicurati conseguenti a crollo e/o collasso strutturale dei *fabbricati*, **esclusi i danni da sovraccarico neve**, dovuti ad errori di progettazione, di calcolo, di costruzione, montaggio ed installazione.

4.6 MERCI IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga del punto 3.1 C 4 "Esclusioni" e 3.3 A "Delimitazioni di garanzia". Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni subiti dalle *merci* in refrigerazione, raffreddamento, surgelamento e congelamento a causa di:

- 1. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno e/o antigelo; consequenti:
- 3. agli eventi non esclusi dalla presente polizza;
- 4. al verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo, di segnalazione e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di fluidi refrigeranti e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, posti nell'ubicazione oppure nell'ambito di 100 mt da essa.

Reale Mutua non indennizza i danni derivanti da mancata distribuzione dell'energia elettrica da parte dell'Ente fornitore.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore e/o, relativamente al settore alimentare, ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento delle *merci* tale da impedire lo smercio come da perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il *Contraente/Assicurato* si impegna a darne immediato avviso alla Reale Mutua.





Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it - Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it -

Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di

5. CONDIZIONI PARTICOLARI

Per le presenti condizioni particolari operano, se previsti, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo e/o somme assicurate esposti sul modulo di polizza.

5.1 BENI PRESSO ALTRE UBICAZIONI E/O PRESSO TERZI

I beni assicurati purché mobili si intendono assicurati anche in luoghi diversi dall'ubicazione e/o presso terzi, nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, di San Marino, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione, o presso esposizioni, fiere e mostre.

Reale Mutua non indennizza i danni causati ai beni assicurati durante le operazioni di carico e scarico e di movimentazione.

5.2 BUONA FEDE

A parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono limitate a quelle richiamate nel *modulo di polizza*. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente* e/o *Assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza*, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892,1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto all'*indennizzo* né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo ed il *Contraente* e/o l'*Assicurato* abbia agito senza dolo.

Resta comunque fermo il diritto di Reale Mutua a percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

5.3 COMPENSAZIONE FRA PARTITE

Se la somma assicurata per fabbricato, macchinario, apparecchiature elettroniche, beni assicurabili a condizioni speciali e merci al momento del sinistro è maggiore del valore dei beni che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore per le quali secondo l'art. 1907 del Codice Civile vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:


- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no da sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per tutte le partite assicurate a *primo rischio assoluto* o per le quali vi sia *assicurazione* in forma flottante.

5.4 GARANZIA FIDEJUSSORIA SULL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo o di anticipi anche prima del rilascio del certificato di chiusura di istruttoria, a condizione che sia prestata fidejussione bancaria di gradimento di Reale Mutua, con la quale si impegna a restituire l'importo corrisposto da Reale Mutua maggiorato degli interessi legali qualora il sinistro non risulti indennizzabile.







5.5 TOLLERANZE

Non costituisce un aggravamento del rischio la presenza presso l'ubicazione di:

- 100 Kg di infiammabili;
- Infiammabili negli impianti di sicurezza, in serbatoi interrati, negli appositi depositi ubicati all'esterno del fabbricato ed i carburanti nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore;
- 200 Kg di merci speciali;
- Merci speciali riposte negli appositi depositi ubicati all'esterno del fabbricato;
- 1 Kg di esplodenti.

5.6 EPIDEMIA/PANDEMIA

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, si intendono esclusi i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa o sanitaria, nonché i danni derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle competenti Autorità, quali la chiusura o la limitazione dell'attività o dalle misure finalizzate alla disinfezione o decontaminazione.

Nonostante quanto sopra riportato, la presente polizza indennizza i danni materiali non altrimenti esclusi ai beni assicurati, anche se verificatisi in contemporaneità, connessione e/o concomitanza con un'epidemia o pandemia.

fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi





6. CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI *SINISTRI*

6.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

6.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino ad avvenuta liquidazione del danno senza averne, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche

Dovrà poi prestare piena collaborazione nell'accertamento dell'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*, al fine di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'art. 1910 del Codice civile.

In caso di danno alla partita *merci* deve altresì mettere a disposizione di Reale Mutua la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle m*erci* danneggiate, sia finite, sia in corso di lavorazione;

f) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

6.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

6.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle *Parti*,

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 - realemutua@pec.realemutua.it. - sww.realemutua.it - Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 - buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi





Pag. 24 di 29

b) tra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno dei due (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzi, motivandole, le ragioni).

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà; eccetto quanto previsto al punto 2.1 B) 3) e 6.1

6.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- a) indagare sulle circostanze, di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*:
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro; svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni assicurati*, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui al punto 2.2 "Valore dei *beni assicurati*":
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

Nel caso di determinazione del danno effettuata ai sensi del punto 6.4 b) "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti anzidetti d) ed e) sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

6.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* – illesi, danneggiati o distrutti avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 2.2 "Valore dei *beni assicurati*", la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria, partita assicurata di beni secondo i seguenti criteri:

1) per il *fabbricato* e per i *fabbricati* oggetto della Garanzia Complementare "Rischio locativo", se operante, in base al *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del valore dei residui, **ad eccezione** di quanto disposto al successivo punto 8.

Si intendono compresi altresì gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/01/1977 art. 6 e D.M. 19/5/1977), che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.

Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore dello stesso, Reale Mutua indennizzerà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - sww.realemutua.it - Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi





Pag. 25 di 29

fabbricato come in condizione di demolizione: la restante parte sarà pagata solo dopo che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purchè non ne derivi aggravio per Reale Mutua) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 1 anno dalla data di accettazione della liquidazione, salvo ritardi per cause di forza maggiore;

2) per:

- il macchinario;
- i beni assicurabili a condizioni speciali di cui alla lettera a) modelli, stampi, clichés, messe in carta, cartoni per telai, lastre e cilindri, e simili e b) archivi, documenti, registri, disegni cartacei;

in base al costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, all'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto del valore dei residui.

Relativamente ai beni di cui ai punti 1) e 2) l'ammontare del danno avviene determinandone:

- il valore allo stato d'uso al netto del valore dei residui;
- il valore a nuovo al netto del valore dei residui;

la differenza tra i due valori sarà riconosciuta qualora il bene venga ricostruito, rimpiazzato o riparato entro 12 mesi, salvo forza maggiore, dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia,.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato *allo stato d'uso*, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

In nessun caso Reale Mutua, fermo quanto previsto dal *limite di indennizzo*, è tenuta ad indennizzare, relativamente al *Macchinario*, importo superiore al doppio del relativo *valore allo stato d'uso*;

3) per le *merci*, deducendo dal *valore commerciale* delle *merci* assicurate il valore di quelle rimaste illese, il valore residuo delle *merci* danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Con riferimento alle *merci*, nelle lavorazioni industriali, siano esse finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del *sinistro*, esclusi gli oneri fiscali se detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi;

- 4) per le *apparecchiature elettroniche*, premesso che un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto a), eguagliano o superano il valore dell'apparecchio calcolato come al successivo punto b), si conviene che:
- a) in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui;
- b) in caso di bene non suscettibile di riparazione, si procede come segue:
 - nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del sinistro, si stima il valore a nuovo del bene danneggiato e si deduce il valore dei residui convenendo che qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà miglioria il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
 - nel caso invece il bene sia stato costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del sinistro, oltre a quanto previsto dal precedente capoverso si darà luogo all'applicazione di una riduzione del 10% dell'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;
 - nel caso invece il bene sia stato prodotto da oltre 10 anni dalla data del *sinistro*, lo stesso bene dovrà considerarsi non oggetto della presente garanzia.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - sww.realemutua.it - Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi





Quanto previsto ai precedenti punti a) e b) opera a condizione che il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato. Qualora non siano soddisfatte dette condizioni, si stima il valore a nuovo del bene assicurato con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso.

Reale Mutua ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

- 5) per i valori: in base al valore nominale;
- 6) per i *beni assicurabili a condizioni speciali lettera* c): dati informatici e relativi supporti e lettera d) programmi in licenza d'uso Reale Mutua indennizza:
- i costi necessari sostenuti per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati, conseguenti a danno liquidabile a termini della presente polizza;
- *i costi* necessari sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso colpiti da *sinistro* in caso di *danno liquidabile* ai supporti su cui gli stessi sono memorizzati.

Condizione essenziale della garanzia è che venga effettuato backup settimanale; pertanto l'indennizzo riconosciuto avrà come riferimento temporale un periodo non superiore a sette giorni antecedenti il sinistro. L'ammontare dell'indennizzo è limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro;

- 7) per i beni inattivi: in base al valore commerciale.
- 8) Per i fragili (*lastre* e lucernari, manufatti di materia plastica rigida, *lastre* in fibro-cemento o cemento amianto) e relativamente ai soli danni da grandine: in base al *valore allo stato d'uso*.

6.7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite assicurate, prese ciascuna separatamente, superano al momento del *sinistro* di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, l'*Assicurato* sopporta, per ciascuna partita assicurata, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

Tale disposizione non si applica per quei *beni assicurati* o partite per le quali sia indicata la forma di garanzia *primo rischio assoluto* e per i danni a *Macchinario* ed *Apparecchiature Elettroniche* da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici.

Il presente disposto non si applicherà qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti*, risulti uguale o inferiore a € 25.000.

6.8 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'*Azienda*, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'*attività* - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

6.9 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che risulti dovuto in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che il *danno liquidabile* complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e non prima che venga redatto tra le *Parti* un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 2.000.000. La determinazione dell'anticipo verrà effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - sww.realemutua.it - Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi





Pag. 27 di 29

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'*indennizzo* relativo al valore che i beni avevano al momento del *sinistro* l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

È data facoltà all'Assicurato di scegliere, al momento del sinistro, se avvalersi della procedura prevista dal presente articolo o in alternativa di quella prevista dal punto 6.12 "Indennizzo separato".

6.10 INDENNIZZO SEPARATO

Su richiesta del *Contraente*, sarà applicato quanto previsto dal punto 6.11 "Pagamento dell' *indennizzo*" a ciascuna partita assicurata singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 6.11 "Pagamento dell' *indennizzo*", per ognuna delle partite assicurate fosse stata stipulata una singola *polizza*.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita assicurata un atto di liquidazione amichevole.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Reale Mutua a titolo di *indennizzo* per il *sinistro* e sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito al punto 6.1 "Titolarità dei diritti nascenti dalla *polizza*".

È data facoltà all'Assicurato di scegliere in fase di perizia, se avvalersi della procedura prevista dal presente articolo o in alternativa di quella prevista dal punto 6.9 "Anticipo sugli indennizzi".

6.11 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto conclusivo di perizia e sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrono alcuno dei casi previsti al punto 3.1 A "Esclusioni".

6.12 COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI

Con riferimento all'articolo 3.2 "Beni esclusi dall'assicurazione" le merci oggetto di sinistro s'intendono in garanzia per la sola parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto sino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza.

L'Assicurato perciò si obbliga in caso di sinistro a dar visione a Reale Mutua della o delle polizze originali di sicurtà contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite da sinistro.

6.13 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni coesistono più assicurazioni a copertura degli stessi eventi, il *Contraente* e/o *Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di *sinistro* il *Contraente* e/o *Assicurato* deve darne avviso a tutti gli altri assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.


Qualora la somma di tali *indennizzi* - escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Reale Mutua indennizza soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

6.14 RINUNCIA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti ;

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 - realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it - Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 - buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi







Pag. 28 di 29

| • | , | • |
|---|---------------|---|
| | IL CONTRAENTE | SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI L'Agente Procuratore |
| | | |

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi

